

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANTALCO** e **SALERNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1982

Nuove norme sulla circolazione dei motoveicoli

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 6 giugno 1974, n. 298, e le successive modificazioni hanno dettato nuove disposizioni in tema di trasporto di cose su strada.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 783 del 16 settembre 1977 sono state emanate ulteriori norme di esecuzione della succitata legge e delle sue modificazioni. La norma dispone, in particolare per il trasporto di cose in conto proprio, taluni adempimenti da parte di coloro che intendano ottenere la relativa licenza. Fra l'altro l'istante deve dichiarare nella domanda l'iscrizione, a seconda dei casi, nel registro delle ditte o delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, ove sia tenuto a tali iscrizioni, e l'attività esercitata.

L'utenza che si orienta verso l'acquisto di piccoli motocarri con portata fino a 6 quintali è costituita in prevalenza da piccolissimi imprenditori o agricoltori che in pratica difficilmente risultano iscritti a registri o albi professionali. Questo tipo di utenza si avvale di tali veicoli per un'attività di trasporto di cose meramente marginale e secondaria, quindi in linea con lo spirito ed il dettato della norma. L'aspetto preoccupante che emerge dalla legge è che non è possibile per le persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale l'acquisto di un motocarro per trasporto di cose in conto proprio.

Tale normativa comporta notevoli difficoltà proprio per le categorie che non dovrebbero in alcun modo essere gravate da appesantimenti procedurali quali richiedono le disposizioni vigenti per il conseguimento della licenza di trasporto.

Occorre inoltre tener presente che la direttiva 74/561/CEE sull'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada parla di un limite di 60 quintali di peso complessivo, riducibili da parte degli stati membri.

La legge 6 giugno 1974, n. 298, ha inteso, con l'istituzione dell'albo professionale degli autotrasportatori, tutelare l'esercizio del trasporto merci svolto da imprese che ne facciano oggetto della loro attività principale.

A tale scopo la legge ha disciplinato anche l'autotrasporto in conto proprio in modo che quest'ultimo non fosse esercitato in concorrenza con quello in conto terzi.

Poichè è evidente che i piccoli motoveicoli sopra citati non possono essere usati altro che per un'attività di trasporto meramente marginale ed accessoria, sembra opportuno escluderli dal campo di applicazione della legge n. 298.

Per quanto sopra mi permetto sottoporre alla vostra benevola attenzione l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano al trasporto di cose su strada effettuato con motoveicoli con due o tre ruote.